

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

DONATO MARRA ALI PER VOLARE - APS

L'anno 2022 il mese di dicembre il giorno 22 in Taranto, presso la sede sociale in Talsano alla via Regina Margherita n. 45, sono presenti i seguenti signori:

STEFANIA TERLIZZI nato a Taranto il 2/10/83, residente a Taranto in via R. Margherita 45 codice fiscale TCR201E31946048 patente/carta d'identità n. CA0036ND rilasciata il 1/10/82 da COMUNE DI TARANTO

PAOLA MARRA nato a Taranto il 15/06/86 residente a Taranto in via CARGIULO 215 codice fiscale TCR201E31946048 patente/carta d'identità n. CA0036ND rilasciata il 1/10/82 da COMUNE DI TARANTO

STEFANIA COMI nato a Taranto il 03-10-83 residente a Taranto in via FIORDIHELO 1 codice fiscale CHQSFH63RL3C069V patente/carta d'identità n. CA 88984LN rilasciata il 21-03-22 da COMUNE DI TARANTO

CAROLAZZA ANGELA nato a Taranto il 7-3-19, residente a FAGGIANO codice fiscale CP200134C436091 patente/carta d'identità n. CA32696EB rilasciata il 25-5-19 da COMUNE DI FAGGIANO

GIULIA STEFANELLO nato a Taranto il 11/07/88, residente a Taranto in via NOTENICO 19 codice fiscale STEG1713104041 patente/carta d'identità n. CA0036ND rilasciata il 20/10/88 da COMUNE DI TARANTO

MARIANO MARRA nato a Taranto il 7/8/88, residente a Taranto in via TESSICIANO codice fiscale MARRA MARIANO 74010939A patente/carta d'identità n. CA0036ND rilasciata il 7/06/2019 da COMUNE DI TARANTO

ADDOLORATA MARRA nato a Taranto il 12/08/88, residente a TARANTO (RA) 10191 SETTEMBRINI 40 codice fiscale ADDOLORATA MARRA 74010939A patente/carta d'identità n. CA0036ND rilasciata il 08/08/88 da COMUNE DI TARANTO

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Stefania Terlizzi il quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Paola Marra, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione di promozione sociale e dà la lettura dello Statuto, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "DONATO MARRA ALI PER VOLARE - APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Taranto (Prov. TA), Via Regina Margherita n. 45, Cap 74122 (località Talsano), con durata illimitata. L'eventuale cambio di sede non comporta modifiche dello statuto.

Nell'attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e che abbiano piena attuazione le norme del Codice del Terzo settore, l'Associazione avrà come riferimento le disposizioni del Titolo II del Codice Civile e, per quanto riguarda il regime fiscale, quelle previste per gli enti non commerciali dal D.P.R. n. 917/1986 - Testo unico dell'imposta sui redditi - TUIR.

ART. 2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, a favore dei propri associati o di loro familiari o di terzi e avvalendosi prevalentemente dell'azione volontaria dei propri associati, dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del Codice del Terzo Settore: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5".

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;



- o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- s) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 3 Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

1. la tutela sanitaria dell'essere umano, donna, uomo, di qualsiasi età, che per qualsiasi motivo vive una esperienza di vita in una struttura sanitaria pubblica o privata, in una clinica, in un ospedale, in una residenza protetta di lunga o breve degenza o in strutture di accoglienza, foresterie e luoghi adibiti all'accoglienza delle famiglie della persona in cura.
2. la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo che cura una qualsiasi patologia ed il miglioramento della qualità della sua vita, della sua dignità durante il suo percorso di cura in qualsiasi tipo di struttura sanitaria, che sia pubblica, privata o domiciliare.
3. Il contrasto a ogni forma di discriminazione, ingiustizia e limitazioni nei confronti dell'individuo in cura e delle persone a lui care (parenti, conviventi o amici) che si prendono cura di lui durante il suo percorso di cura.

Tali scopi e finalità saranno attuate mediante organizzazione di eventi, convegni, agorà, tavole rotonde, corsi di formazione, workshop, stage, seminari, attività didattiche, concorsi, concerti, mostre, dibattiti, viaggi didattici, manifestazioni, incontri di ogni genere in conformità con le finalità istituzionali ed eventi nell'ambito di rappresentazioni artistiche musicali, teatrali e cinematografiche e tutto quanto specificato all'interno dello Statuto associativo.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti anche estraneo all'ambito associativo.

L'Associazione si prefigge di valorizzare gli ambienti in cui opera quali luoghi privilegiati di aggregazione sociale e di promozione culturale.

L'Associazione, in relazione all'ammissione degli associati, non dispone limitazioni con riguardo alle condizioni economiche e alle discriminazioni di qualsiasi natura.

La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile.

ART. 4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente definita dagli Organi direttivi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare il proprio funzionamento e le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da n. 3 (tre) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Stefania Terlizzi

Vice-Presidente: Paola Marra.

Segretario:  **STEFANIA CONIGLIO**

Il Presidente ricoprirà in prima nomina anche la carica di tesoriere.

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Taranto, 22/12/2022

Sig. *Stefania Terlizzi* - STEFANIA TERLIZZI

Sig. *Paola Marra* - PAOLA MARRA

Sig. *Stefania Coniglio* (STEFANIA CONIGLIO)

Sig. *Angela Carozza* - ANGELA CAROZZA

Sig. *Gilda Stefanel* - GILDA STEFANEL

Sig. *Anna Maria Marra*

Sig. *Addolorata Gollone* - ADDOLORATA GOLLONE

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto



Atto registrato il 20 GEN 2023 serie 3 al n° 176

Imposte liquidate per € 200,00 per n° 1 anni

L'ADDETTO
Antonio BUGLIONE
Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO – DONATO MARRA ALI PER VOLARE APS

Costituzione - Denominazione –Sede –Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto (TA) alla Via Regina Margherita n. 45 (località Talsano), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "DONATO MARRA ALI PER VOLARE - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione "DONATO MARRA ALI PER VOLARE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un



rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare lo scopo e le finalità dell'associazione sono i seguenti:

1. la tutela sanitaria dell'essere umano, donna, uomo, di qualsiasi età, che per qualsiasi motivo vive una esperienza di vita in una struttura sanitaria pubblica o privata, in una clinica, in un ospedale, in una residenza protetta di lunga o breve degenza o in strutture di accoglienza, foresterie e luoghi adibiti all'accoglienza delle famiglie della persona in cura.
2. la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo che cura una qualsiasi patologia ed il miglioramento della qualità della sua vita, della sua dignità durante il suo percorso di cura in qualsiasi tipo di struttura sanitaria, che sia pubblica, privata o domiciliare.
3. Il contrasto a ogni forma di discriminazione, ingiustizia e limitazioni nei confronti dell'individuo in cura e delle persone a lui care (parenti, conviventi o amici) che si prendono cura di lui durante il suo percorso di cura.

Art. 4. Al fine del raggiungimento degli scopi e finalità descritti nei punti precedenti l'associazione può promuovere iniziative socio culturali che coinvolgano le comunità e i singoli cittadini di ogni territorio interessato coinvolgendo o collaborando con le istituzioni: Comune, Provincia, Regione, Governo, Comunità Europea o con ogni singolo rappresentante delle istituzioni. Può intraprendere azioni legali anche intervenendo nei processi legali ai sensi dell'Articolo 91 Codice di procedura penale e costituirsi parte civile nel procedimento.

Può svolgere le seguenti attività:

- a) Organizzazione, e/o partecipazione, di eventi, convegni, gala, agorà, tavole rotonde, corsi di formazione, workshop, stage, seminari, attività didattiche, concorsi, concerti, mostre, dibattiti, viaggi didattici, manifestazioni, incontri di ogni genere in conformità con le finalità istituzionali ed eventi nell'ambito di rappresentazioni artistiche musicali, teatrali e cinematografiche;
- b) Organizzazione di stand o gazebo in eventi in luoghi pubblici o privati per svolgere raccolta fondi atti al sostentamento economico dell'associazione anche se organizzati da altre associazioni o enti pubblici;
- c) Realizzazione, cura, pubblicazione e diffusione di testi, documenti libri, brochure, cataloghi, materiali digitali, audiovisivi e media, materiali informativi e prodotti di editoria, compresi quelli della carta stampata, radio e tv;
- d) Studi scientifici, ricerche, monitoraggi, sorveglianza ed attività attinenti alle materie sanitarie, socio sanitarie e affini alla tutela dell'individuo in cura presso strutture sanitarie pubbliche o private;
- e) Collaborazioni, consulenze o conduzioni di progetti e attività istituzionali di soggetti privati o di altre associazioni inerenti la materia sanitaria;
- f) Promozione e realizzazione di progetti e attività didattiche e educative nelle scuole pubbliche o private di ogni livello e grado.
- g) Promozione e realizzazione di progetti ed attività a tutela dell'individuo che cura una patologia e dei suoi diritti nelle strutture sanitarie;
- h) Promozione e realizzazione di attività socio sanitarie e sociali come la clown terapia, pet therapy;
- i) Promozione e realizzazione di progetti ed attività atte al supporto sanitario e psicologico del soggetto in cura presso strutture sanitarie pubbliche o private o anche post degenza presso il domicilio o strutture socio sanitarie, compreso il progetto di pronto soccorso oncologico per le cure ordinarie, periodiche necessarie di chi cura una patologia oncologia di qualsiasi genere;
- j) Attività professionale volontaria nei luoghi pubblici, presso domicilio o in strutture dedicate di assistenza sociale, ausiliare medica, socio sanitaria, infermieristica, di mediazione culturale.
- k) Attività e progetti al fine del perseguimento degli scopi e fini dell'associazione nell'ambito di partecipazioni a bandi indetti da enti o soggetti pubblici o privati, di raccolte fondi, finanziamenti, sovvenzioni, donazioni, contributi, sponsorizzazioni, anche con collaborazioni e cooperazioni con enti pubblici o soggetti privati;
- l) Attività mirate all'assistenza delle famiglie dell'individuo che cura una patologia presso strutture sanitarie pubbliche o private: programmazione viaggi e relativo sostegno economico, prenotazioni e acquisto biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato (aerei, treni, navi, auto, ecc...), prenotazioni presso strutture ricettive come hotel, B&B, e qualsiasi altro tipo di struttura, comprese anche le attività per programmare e organizzare spostamenti con ambulanze o altri mezzi di trasporto attrezzati di assistenza medica sull'intero territorio nazionale

anche in previsione di convenzioni o protocolli di intesa con le singole regioni italiane.

- m) Organizzazione, progettazione e realizzazione di attività in materia sociale rivolte all'inclusione, integrazione e accoglienza nella società di persone disabili, anziani fragili, persone bisognose di protezione e tutela perché vittime di violenze ed ogni altro individuo che in ambito familiare e lavorativo subisce la violazione dei propri diritti.
- n) Tutte le attività che si integrano a quelle previste da questo statuto, in linea con scopo e finalità dell'associazione, anche se non menzionate, purché non in contrasto con la Costituzione italiana, la Legge italiana e le normative europee.

Le azioni dell'associazione ai fini del perseguimento di scopi, finalità e le relative campagne di sensibilizzazione ed iniziative saranno diffuse tramite strumenti di comunicazione digitale o cartacea: siti web (alipervolare.it), social, app, mailing list, volantinaggio, pubblicazioni su quotidiani o riviste.

Art.5. Per lo svolgimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. L'Associazione prevede le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci fondatori (individui che hanno fondato l'associazione);
- b) Soci sostenitori (organizzazioni o individui che mostrano interesse ai fini e scopi dell'associazione e donano a favore di essa un contributo economico periodico o occasionale);
- c) Soci onorari (individui che godono di popolarità pubblica, italiani o stranieri, mostrano interesse ai fini e scopi dell'associazione promuovendone le attività);
- d) Soci benemeriti (individui che sostengono le attività dell'associazione per mezzo di elargizioni, lasciti, contribuzione e donazioni di valore rilevante);
- e) Soci studenti (studenti, laureandi o laureati che non abbiano superato il 30° anno di età);
- f) Soci ordinari (persone fisiche);
- g) Soci collettivi (imprese pubbliche, private, associazioni, enti di ricerca, organismi universitari, studi associati, scuole pubbliche o private).

I soci fondatori, ordinari e collettivi sono tenuti a versare una quota annuale pari a euro 20,00 da versare entro il termine del mese in cui sono diventati soci effettivi. Tale quota sarà relativa alle spettanze della quota relativa all'anno in corso che coincide con l'anno finanziario dell'associazione. Le quote annuali vanno rinnovate e quindi versate dal 15 novembre al 15 dicembre e sono valide per l'anno successivo.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.



Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. L'ammissione a socio dell'associazione, ad esclusione della carica di socio onorario e benemerito, avviene previa domanda scritta dell'individuo interessato, con allegato il curriculum vitae. La domanda viene approvata e deliberata dal Consiglio Direttivo. La candidatura a socio onorario e benemerito viene proposta dall'assemblea dei soci e viene approvata e deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci onorari e benemeriti sono riconosciuti come soci dell'Associazione a tempo indeterminato.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci che intendono recedere dalla carica di socio dell'associazione devono dare comunicazione scritta o a mezzo pec alla segreteria dell'associazione entro 60 giorni dalla scadenza per il versamento della quota annuale (15 dicembre).

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità, ovvero dopo due sollecitazioni non andate a buon fine nell'arco dei successivi 6 mesi dalla scadenza per il versamento della quota annuale (15 dicembre);
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

La qualifica di socio, con successiva esclusione, decade per condotta contraria ai fini e gli scopi dell'associazione o per condotte gravi a cui seguono condanne penali definitive.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'assemblea dei soci. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non

può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
 - delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
 - delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
 - delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di cinque deleghe. Ciascun socio può essere rappresentato nell'assemblea da un altro socio.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Sequie Todizi

Alpame

Chella Fopell

Per hr

Robbolorate Gollaminto

Tade Torre

Alpame Campes

Per hr